



CITTÀ DI SULMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 14/08/2020

OGGETTO: Approvazione "Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI"

L'anno duemilaventi, addì quattordici, del mese di Agosto alle ore 10:01, ed in continuazione, in Sulmona, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
CASINI ANNAMARIA	SI	D'ANTINO SETTEVENDEMMIE	SI
AMORI ANGELO	SI	ANTONELLA	SI
D'AMICO DEBORAH	SI	PERROTTA FRANCESCO	SI
ELISABETTA BIANCHI	SI	PINGUE FABIO	SI
DI MARZIO KATIA	SI	RAMUNNO ANDREA	SI
DI MASCI BRUNO	SI	FAUCI CLAUDIA	SI
DI RIENZO ANTONIO	SI	SALVATI ROBERTA	--
DI ROCCO FRANCO	SI	SANTILLI LUIGI	--
BALASSONE MAURIZIO	SI	TIRABASSI MAURO	SI

Presenti n° 15 Assenti n° 2

Assume la Presidenza il Presidente, Dott.ssa DI MARZIO KATIA.

Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sotto riportata proposta di Giunta n. 136 del 24/07/2020, di deliberazione consiliare recante oggetto: **"Approvazione del Regolamento per la disciplina della TASSA SUI RIFIUTI (TARI)";**

"IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che il Comune di Sulmona, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2014, aveva adottato un unico Regolamento per le tre componenti della IUC;

VISTI inoltre

- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);"
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

VISTA la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RI e ss.mm.ii., recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR), con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

VISTA la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;

RICHIAMATI i dd. ll. n. 34/2019 e ss.mm.ii. e n. 124/2019 e ss.mm.ii. che sono intervenuti in materia di regolamentazione dei tributi locali, in particolar modo anche in riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma, 660 della L. 147/2013;

RITENUTO, altresì, opportuno prevedere, a favore di alcune categorie di utenze non domestiche, misure di tutela straordinaria e urgente, in termini di agevolazione per il pagamento della TARI, limitatamente all'annualità 2020, volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle stesse categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

RAVVISATA LA NECESSITÀ, per quanto fin qui premesso, di adottare un nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

RICHIAMATO l'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale prevede che *«il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

DATO ATTO CHE

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, ha differito per gli Enti Locali al 31 marzo 2020 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
- il Decreto del Ministero degli interni del 28 febbraio 2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 50, ha disposto l'ulteriore proroga del termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione alla data del 30 aprile 2020;
- il D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 27 del 24/04/2020, recante “Misure di Potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per la famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” ha rinviato al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali;
- il D.L. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la Legge n. 77 del 17/07/2020, rinvia, da ultimo, l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 , al 30 settembre 2020;

DATO ATTO, ALTRESÌ

- che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 prevedeva che: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;
- che il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, nell'ambito delle misure di “Sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, aveva differito detto termine al 30 giugno 2020;
- che l'art. 138 del surrichiamato Decreto Rilancio n. 34 del 19/05/2020 ha disposto l'abrogazione delle suddette disposizioni, ripristinando l'allineamento dei termini per l'approvazione del Regolamento di Applicazione della TARI con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTI

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione*

dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*
- l'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che dispone *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'allegato Regolamento, predisposto dal Servizio Entrate Tributarie, costituito da numero 36 articoli;

DATO ATTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si fa rinvio alle norme legislative inerenti la TASSA SUI RIFIUTI di cui alla legge 147/2013, ai provvedimenti adottati da ARERA, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTO MERITEVOLE DI APPROVAZIONE il Regolamento TARI, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale espressamente dispone che: “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente*”. ;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 acquisito in data.....

RICHIAMATO il parere _____ espresso dalla 1^a Commissione Consiliare in data _____;

VISTO l’articolo 42 “ Attribuzioni dei Consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto vigente di questo Comune;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la disciplina della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di pubblicare il regolamento adottato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020 (16 novembre 2020, come da aggiornamento D.L. 34/2020), inserendo, in conformità alle previsioni di cui al comma 757 dell'art. 1 della L. 160/2019, il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 (31 ottobre 2020, come da aggiornamento D.L. 34/2020), nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00".

Dato atto che sulla su richiamata proposta di Giunta n. 136 del 24/07/2020, di deliberazione consiliare recante oggetto: "Approvazione del Regolamento per la disciplina della TASSA SUI RIFIUTI (TARI)";

- **è stato acquisito il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori in data 1.08.2020, verbale n. 27/2020;**
- **è stato acquisito il parere favorevole a maggioranza da parte della 1^a Commissione Consiliare Permanente "Finanze e Bilancio" in seduta in data 06.08.2020;**

Ascoltata la relazione del componente la Giunta Assessore Mariani;

Ascoltata la relazione del Consigliere Ramunno indicato quale relatore ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Ascoltato l'intervento del Consigliere Bianchi;

Previe le seguenti dichiarazioni di voto sulla sopra riportata proposta di deliberazione:

- **Balassone: Astenuto;**
- **Tirabassi: Contrario;**

- **Di Masci:** Favorevole;
- **Ramunno:** Favorevole;
- **Pingue:** Contrario;
- **Di Rocco:** Favorevole;

Posta dal Presidente in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: n. 15;

Consiglieri assenti: n. 2 (Santilli, Salvati);

- **Voti favorevoli: n. 7 (Sindaco Casini, D' Amico, D' Antino Settevendemie, Di Masci, Di Rocco, Ramunno, Fauci);**
- **Voti contrari: n. 5 (Perrotta, Bianchi, Di Marzio, Pingue e Tirabassi);**
- **Astenuti: n. 1 (Balassone)**
- **Non votanti: n. 2 (Amori e Di Rienzo)**

DELIBERA

DI APPROVARE la su riportata proposta di Giunta n. 136 del 24/07/2020, di deliberazione consiliare recante oggetto: "Approvazione del Regolamento per la disciplina della TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/P.O. ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1660 del 30/07/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente/P.O. NUNZIA BUCCILLI in data 30/07/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1660 del 30/07/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente NUNZIA BUCCILLI in data 31/07/2020.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Dott.ssa DI MARZIO KATIA

Segretario Generale
NUNZIA BUCCILLI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2006

Il 20/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 36 del 14/08/2020 con oggetto: **Approvazione "Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI"**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ELISABETTA SALSEDO il 20/08/2020.